



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Cristina Di Stefano,

all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;

ha pronunciato ex art 281 decies c.p.c. la seguente

sentenza

nella causa pendente

tra

Parte_1, elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), Via Bugella n. 31/C, presso lo studio legale dell'avv. Caterina Fuda, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

-ricorrente -

e

Controparte_1, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

-resistente contumace-

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto ex artt. 3 e 4, comma 1 della legge n. 67/2006, ***Parte_1***, premesso:

- che, a far data dal 1997, è soggetto portatore di *handicap* in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92, a causa di una rara forma di patologia renale, riconosciuta dall'***Organizzazione_1*** come "nefropatia rara rientrante tra le malattie di cui al punto C art. 1 della legge ***Org_1*** del 29.03.1999 n. 8";

- che, a causa di tale malattia, il ricorrente è stato ed è costretto a frequenti controlli e cure periodiche presso Istituti particolarmente specializzati, situati fuori Regione;

- che per tale motivo, l'***Controparte_1*** riconosceva che "la patologia da cui è affetto il ricorrente fa sì che lo stesso debba essere monitorato in modo costante e continuo nelle strutture

altamente specializzate che studiano tale malattia” ed all’uopo lo autorizzava ad effettuare terapie e cure presso strutture sanitarie altamente specializzate extra-regione;

- che, in ragione di ciò, aveva diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per come previsto e disciplinato dalla Legge Regionale n. 8/1999 (Provvidenza in favore di soggetti affetti da particolari patologie);

- che, già nel lontano 2002, il ricorrente recatosi presso il *Org_2* di *Org_3* per effettuare dei controlli, richiedeva il rimborso di cui alla Legge Regionale n. 8/1999 all’ *Org_4* di Locri, la quale liquidava solo una parte dello stesso, costringendolo ad adire l’autorità giudiziaria, al fine di ottenere la restante somma spettante (cfr. Sent. n. 1060/2006 emessa dal Trib. Civ. di Locri);

-che egli ha chiesto ed ottenuto il rimborso previsto dalla L.R. 8/1999, per diverse annualità, tra cui quelle 2013, 2014 e 2016, per le quali l’ *Controparte_1* provvedeva ad erogare solo una parte del rimborso spettante;

- che, vista l’inottemperanza da parte dell’ *Controparte_1*, chiedeva – per le somme residue a titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2016 – ed otteneva dal Tribunale Civile di Reggio Calabria tre decreti ingiuntivi, divenuti ad oggi esecutivi, rispettivamente:

1) decreto ingiuntivo n. 299/2020 del 14.10.2020, dichiarato esecutivo il 20.09.2020 e munito di formula esecutiva telematica il 28.03.2002, emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, nell’ambito della procedura n. 2636/2020 RGL dell’importo di € 5.441,74, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, notificato il 13.06.2022;

2) decreto ingiuntivo n. 252/2020 del 26.08.2020, dichiarato esecutivo il 27.01.2021 e munito di formula esecutiva telematica il 28.03.2022, emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, nell’ambito della procedura n. 3068/2020 RGL dell’importo di € 11.839,11, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, notificato il 26.07.2023;

3) decreto ingiuntivo n. 131/2021 del 20.04.2021, dichiarato esecutivo il 22.11.2021 e munito di formula esecutiva telematica il 28.03.2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito della procedura n. 693/2021 RGL dell’importo di € 10.555,10, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, notificato il 26.07.2023;

- che, sulla scorta dei predetti titoli esecutivi, in data 01.03.2023, addiveniva con l’ *CP_1* [...] ad una transazione che prevedeva il pagamento della somma ingiunta, in misura ridotta rispetto al capitale originario, entro il 30.04.2023; transazione che, ancora una volta veniva disattesa dall’azienda resistente;

- che, vista la natura assistenziale dei rimborsi spese, i quali non consentono ritardi o blocchi sul pagamento delle predette somme, l’odierno ricorrente – attesa l’inottemperanza da parte dell’ [...]

Controparte_1 ad adempiere quanto dovuto – inviava con raccomandate a mezzo pec, rispettivamente del 16.11.2023, 20.01.2023 e 04.09.2023, solleciti di pagamento e diffide ad adempiere rimaste, a tutt’oggi anch’esse inevase;

- che, in analogia a quanto descritto, anche negli anni 2017 e 2018, si recava presso la struttura sanitaria extra-regione, autorizzato sempre dall’ *Controparte_1* per effettuare terapie e cure e, ancora una volta si è visto costretto ad adire il Tribunale di Lanciano (cfr. Decreto Ingiuntivo n. 132/2022 e sent. n. 211/2023) al fine di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999, per l’ennesima volta negate dall’azienda resistente;

- che, a causa delle gravose spese che l’odierno ricorrente è stato costretto ad esborsare negli anni, a proprio carico e, senza ottenere i dovuti rimborsi da parte dell’ *Controparte_1* in data 26.10.2017 stipulava con il *Organizzazione_5* prestito con cessione del quinto per sostenere le proprie cure mediche per un importo complessivo di € 30.840,00, da estinguersi in 10 anni;

-che recentemente la *Controparte_1*, con determina n. 1046 del 08.07.2023, ha rimborsato le spese di viaggio per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione, liquidando 11 pazienti per spese di viaggio e soggiorno risalenti agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

-che con successive determine n. 1263 e 1264 del 29.08.2023 ha liquidato ulteriori rimborsi spese a pazienti dializzati ai sensi della L.R. n. 36/89 – I° semestre 2023;

-che, dunque, l’odierno ricorrente è stato in diverse occasioni discriminato dall’Ente resistente, in termini di parità di trattamento rispetto agli altri soggetti disabili, ha adito l’intestato Tribunale chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“- In via preliminare, ritenere e dichiarare per le causali esposte in narrativa, che la mancata liquidazione ed erogazione delle somme residue, a titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999, in ragione del Decreto ingiuntivo n. 299/2020 del 14.10.2020, del Decreto ingiuntivo n. 252/2020 del 26.08.2020 e Decreto ingiuntivo n. 131/2021 del 20.04.2021, emessi dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, per una somma complessiva pari ad € 27.835,95, oltre interessi e del Decreto Ingiuntivo n. 132/2022 e della sentenza n. 211/2023, emessi dal Tribunale Civile di Lanciano, per una somma pari ad € 23.893,58, oltre interessi, costituisce una discriminazione posta in essere dall’ *Parte_2*, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in danno del Sig. *Parte_1* ai sensi dell’art. 2, Legge n. 67/2006 e, per l’effetto:*

*- Ordinare, ex art. 3 comma 3, Legge n. 67/2006, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dall’ *Parte_2*, in*

persona del legale rappresentante pro-tempore, ciò mediante la liquidazione ed erogazione delle somme residue, a titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999;

*- Condannare **Parte_2**, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento – a titolo risarcitorio – di € 60.871,97 (di cui € 51.729,53, oltre interessi per come disposti dai titoli indicati in premessa ed € 9.142,44 di interessi, spese e commissioni finanziaria **Org_6**), a titolo di danni patrimoniali e € 10.000,00 di danni non patrimoniali subiti dal Sig. **Parte_1**, in diretta conseguenza della discriminazione subita;*

*- Ordinare ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 67/2006 la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese **Parte_2**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato;*

Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore antistatario”.

Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio la **Controparte_1**, per cui veniva dichiarata la sua contumacia.

Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata la relativa udienza, assegnando alle difese delle parti termine per il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi per la causa indicata in epigrafe siano sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

All'esito del deposito telematico delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la causa viene decisa come da sentenza.

Motivi della decisione

Con ricorso promosso ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 67/2006 il ricorrente ha agito dinnanzi al Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla **Controparte_1** consistente nella reiterata omessa liquidazione ed erogazione delle somme residue a titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999, pur a fronte dell'emissione in suo favore di più titoli esecutivi ad opera del Tribunale di Locri (Sent. n. 1060/2006 emessa dal Trib. Civ. di Locri; Decreto ingiuntivo n. 299/2020 del 14.10.2020, dichiarato esecutivo il 20.09.2020; Decreto ingiuntivo n. 252/2020 del 26.08.2020, dichiarato esecutivo il 27.01.2021; Decreto ingiuntivo n. 131/2021 del 20.04.2021, dichiarato esecutivo il 22.11.2021) e di quello di Lanciano (Decreto Ingiuntivo n. 132/2022 e sent. n. 211/2023).

In punto di fatto, occorre dare atto che *Parte_I* è portatore di *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992, in quanto affetto da una patologia renale rara rientrante tra le patologie di cui al punto C art. 1 della L.R. n. 8/1999, per cui ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e permanenza in strutture sanitarie altamente specializzate fuori Regione, previa autorizzazione da parte dell' *Controparte_I*.

Il ricorrente, agendo in giudizio, ha lamentato che sin dall'inizio del suo iter medico-sanitario l' *[...]* *Controparte_I* lo ha costretto, in maniera illegittima, a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere il rimborso integrale delle spese di viaggio e soggiorno dovute, generando così un discrimine di trattamento, rispetto ad altri soggetti disabili cui, invece, le somme venivano regolarmente erogate, a conclusione dell'iter amministrativo.

Ha, dunque, evidenziato che per effetto della condotta inadempiente e discriminatoria della *Cont* resistente egli si è venuto a trovare in una situazione di svantaggio rispetto a quella di altri soggetti disabili, destinatari di trattamenti analoghi, al punto che, si è visto costretto ad accendere un prestito con cessione del quinto, al fine di potere sostenere le spese per le cure mediche necessarie, per un importo complessivo di € 30.840,00, di cui € 9.142,44 di interessi, da estinguersi in 10 anni.

Con le note conclusionali depositate in data 07.03.2024 il ricorrente ha, inoltre, precisato che l' *[...]* *Controparte_I*, contumace nel presente procedimento, solo dopo aver ricevuto la notifica del ricorso ex art. 3 e 4, comma 1, Legge n. 67/2006, ha emesso la delibera n. 19 del 12.01.2024 con cui è stata liquidata solo una parte del credito per cui è causa e, precisamente quella oggetto dei 3 decreti ingiuntivi, divenuti irrevocabili, quali D.I. n. 299/2020, D.I. n. 252/2020 e D.I. n. 131/2021, tutti emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, evidenziando come nella citata delibera, l' *Cont* non abbia comunque disposto la liquidazione dell'ulteriore somma, oggetto del D.I. n. 132/2022 e della relativa sentenza n. 211/2023, emessi dal Tribunale di Lanciano, relativa ai crediti della medesima natura per le annualità 2017 e 2018, persistendo così l'Ente in quella condotta discriminatoria lamentata dal ricorrente nel presente giudizio.

Orbene, in via preliminare in punto di rito, va premesso che la controversia in questione, introdotta con ricorso denominato "ex art. 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006", non è soggetta al rito del lavoro e comunque non è stata introdotta, né trattata secondo quel rito.

Invero, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28 (recante "*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54*", cosiddetto "*decreto riti*") ha stabilito che le controversie in materia di discriminazione previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 4 dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 4 (attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), dalla L.

1° marzo 2006, n. 67, art. 3 (che è il caso di specie) e dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 55-quinquies sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dallo stesso articolo.

Posto che il ricorso è stato depositato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, il procedimento in questione è stato trattato, come evidenziato nel decreto di fissazione dell'udienza del 20.10.2023, secondo gli artt. 281-decies e ss. del c.p.c. che regolamentano il cd. procedimento semplificato di cognizione, introdotto nel Capo III quater del Libro II del c.p.c., che ha sostituito il procedimento sommario di cognizione, collocato precedentemente alla riforma al Capo III-bis del Libro IV del c.p.c.

Ciò premesso in punto di rito è possibile passare alla disamina del merito.

Dal punto di vista normativo occorre premettere che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006 (Nozione di discriminazione):

"1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti".

Con la L. n. 67 del 2006 ("*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*") il legislatore ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini (art. 3 Cost) promuovendo la parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

In applicazione di tale principio all'art. 2 il legislatore ha fissato il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità.

La stessa norma precisa inoltre che "*si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga*" e che "*si ha discriminazione indiretta quando una*

disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2 commi 2 e 3 L. n. 67 del 2006).

Escluso che nel caso di specie venga in esame l'ipotesi della discriminazione per motivi connessi alla disabilità, che ricorre allorquando una persona disabile è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata una persona non disabile in situazione analoga, occorre interrogarsi circa la possibilità che la norma ricomprenda al suo interno anche l'ipotesi della discriminazione tra soggetti disabili, prospettata dal ricorrente.

In tale contesto occorre osservare che il legislatore, nella formulazione della norma, utilizzando la locuzione ampia e generica *“rispetto ad altre persone”* non abbia inteso circoscrivere il rapporto suscettibile di dar luogo alla condotta discriminatoria solo a quello tra disabili e non disabili, consentendo, piuttosto, di individuare in concreto la sussistenza di un comportamento discriminatorio ponendo in relazione anche due distinte categorie di disabili, seppur con caratteristiche differenti (cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. I Ord., 07/10/2019, n. 24936 (rv. 655339-01): *“In materia di tutela giudiziaria delle persone con disabilità, costituisce discriminazione, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 67 del 2006, la disposizione che, nel beneficiare una particolare categoria di disabili, ne ponga un'altra, presuntivamente affetta da una patologia più grave, in posizione di svantaggio, atteso che la norma anzidetta consente di porre in relazione anche due categorie di disabili, pure con caratteristiche differenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto discriminatoria la previsione contenuta in una delibera comunale che beneficiava i disabili muniti di patente e di autovettura di uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu nel centro cittadino, consentendo agli altri disabili di fruire del medesimo permesso solo ove in grado di documentare frequenti accessi nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura)”*.

Orbene, pur prendendo atto della persistente inadempienza della Controparte_1, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo incombente al ricorrente, dell'omessa specifica indicazione nell'atto introduttivo degli elementi di fatto che consentano di individuare le due categorie di disabili, rispetto alle quali dev'essere valutata la sussistenza di una condotta discriminatoria, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, e le differenti caratteristiche che le connotano.

Invero, nell'atto introduttivo si fa genericamente riferimento, come elemento che rende più gravoso lo scenario descritto, al *“recente rimborso delle spese di viaggio per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione, effettuato dall' Controparte_1, con determina n. 1046 del 08.07.2023, con la quale liquidava ben 11 pazienti per spese di viaggio e*

soggiorno risalenti agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022” e all’adozione ad opera della *Cont* delle determinate n. 1263 e n. 1264 del 29.08.2023 con cui sono state liquidate somme a titolo di rimborsi spese a pazienti dializzati ai sensi della L.R. n. 36/89 per il I° semestre 2023 (cfr. allegato 16 al ricorso).

Dalla disamina delle determinate n. 1263 e n. 1264 del 29.08.2023 emerge che sono state liquidate somme a titolo di rimborsi spese a pazienti dializzati ai sensi della L.R. n. 36/89 per il I° semestre 2023, ossia in favore di soggetti nefropatici - categoria alla quale evidentemente appartiene anche il ricorrente- che sono stati destinatari di prestazioni analoghe a quelle ricevute dal medesimo per come dichiarato in ricorso.

Dalla disamina della determina n. 1046 del 08.07.2023 emerge che le somme sono state erogate nei confronti di soggetti portatori di *handicap* - categoria cui appartiene anche il ricorrente- che sono stati destinatari di prestazioni analoghe a quelle ricevute dal medesimo per come dichiarato in ricorso.

In mancanza di precise deduzioni ad opera del ricorrente, non si rintraccia, dunque, nel caso di specie alcuna condotta discriminatoria della *Controparte_1* che abbia avuto l’effetto di avvantaggiare una determinata categoria di soggetti disabili a scapito di un’altra categoria di soggetti disabili, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata.

Conclusivamente, è da escludere la natura discriminatoria della condotta della *CP_1* [...], con conseguente rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione in giudizio della *Controparte_1*.

p.q.m.

il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel termine di cui all’art. 281 sexies comma 3 c.p.c.

Così deciso in Lanciano il 12.06.2024.

Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -